



Allegati n.

Oggetto: [ID – 2378] - Aramis: 77234 - Verifica assoggettabilità ex art 19 d.lgs 152/2006 e art 48 LR 10/2010 – progetto di “*Realizzazione di un nuovo impianto di messa in riserva (R13) e deposito prelimitare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi*” ubicato in via Passo Volpe, 25, Carrara (MS).
Proponente: **MP Smaltimenti s.r.l.**, Corte Anna Magnani, 1, Lido di Camaiore (LU).
Invio parere ai sensi dell’art. 58 della l.r. n. 10/2010 e s.m.i

Spett.le Settore “Valutazione Impatto Ambientale”

Con riferimento alla vostra richiesta pervenutaci il 10 gennaio 2025, prot. AOOGR/11501, per il rilascio del contributo tecnico istruttorio per il progetto (di seguito “Progetto”) di realizzazione del nuovo impianto in oggetto (di seguito “Impianto”), presentato presso dalla società MP SMALTIMENTI s.r.l (di seguito “Proponente”) il 27 dicembre 2024, ed acquisita al prot. reg. AOOGR/2690 del 3 gennaio 2025, questo Settore, fermo restando la necessità della verifica della compatibilità urbanistica e vincolistica oltre che la coerenza con i criteri localizzativi previsti dal vigente Piano Rifiuti, per i propri aspetti di competenza fa presente quanto di seguito esposto.

Al fine di facilitare la redazione e l’esposizione del presente contributo, si elenca innanzitutto la documentazione presentata dal Proponente:

- 001: allegato A - relazione tecnico-illustrativa;
- 002: allegato B - gestione delle acque meteoriche dilavanti – relazione descrittiva;
- 003: allegato C verifica del rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 004: allegato D - sintesi non tecnica
- 005 stato di fatto planimetria generale: tavola 1 - planimetria generale su base catastale (scala 1:500);
- 006 stato di fatto pianta particolare capannone: tavola 2: stato di fatto - pianta-particolare capannone - (scala 1:100);
- 007 progetto planimetria generale e lay out: tavola 3: progetto planimetria generale e lay out (scala 1:500);
- 008 progetto pianta particolare capannone 1 e tettoia 2 lay out: tavola 4: progetto- pianta - particolare capannone (1) e tettoia (2) -lay out (scala 1:100);
- 009 progetto prospetto particolare scaffalatura: tavola 5: progetto - prospetto - particolare scaffalatura interna la capannone (1) (scala 1:50);
- 010 planimetria schema dei flussi: tavola 6: progetto – planimetria generale - schema dei flussi (scala 1:500);
- 011 PEI: piano di emergenza e di evacuazione integrato con emergenze di tipo ambientale;
- 012 VIAC: valutazione di impatto acustico.

A seguito della valutazione effettuata sulla documentazione suelencata, si riportano per punti e per matrice ambientale, le considerazioni emerse dallo svolgimento dell’istruttoria:

1. Il Proponente sembra essere Versilia Rottami s.r.l e non la MP Smaltimenti, in quanto si rileva che:
 - a pag. 6 dell’All. D si legge che “*La Versilia Rottami SRL autorizza la MP Smaltimenti SrL alla presentazione del presente progetto, come da dichiarazione allegata*”;

- a pag. 10 dell'All. B, al paragrafo “*Sistema di depurazione*” si dichiara che il “*Gestore dell'impianto: Versilia Rottami srl*”.

Alla luce di quanto sopra è essenziale capire in maniera chiara quale sia la società che intende poi realizzare e gestire l'Impianto.

2. Autorizzazione Integrata Ambientale: si fa inoltre notare, sia per eventuali considerazioni al riguardo da parte di codesto Settore ma ancor più per il Proponente, che, sulla base delle quantità richieste per i rifiuti pericolosi (13,9 t + 164,5 t pari a 178,4 t di stoccaggio istantaneo) e la loro destinazione finale (punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 di cui all'allegato VIII alla parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006), l'Impianto risulta ricadere nel punto 5.5 del suddetto allegato (5.5. *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti*) e pertanto sarebbe soggetto alla normativa dell'autorizzazione integrata ambientale, contrariamente a quanto dichiarato dal Proponente alla pag. 4 dell'All. A e D, laddove ha dichiarato che “*L'attività non rientra tra quelle dell'Allegato I al D.Lgs. 59/05 e smi, pertanto non è assoggettata all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)*”.
3. Incongruenze sulle quantità istantanee: premesso che il Proponente, quando nell'All. A dichiara le quantità istantanee delle varie aree dell'Impianto non deve dichiarare una quantità media bensì una quantità massima, si fa presente che risulta inaccettabile riscontrare in tutta la documentazione fornita ben cinque differenti valori della quantità totale dei rifiuti che si intendono trattare, come di seguito richiamato:
 - a pag. 28 dell'All. A, la somma tra le quantità degli stoccaggi istantanei D15 e R13 (103,4 t e 688,5 t) riportati in calce alla pagina, dà 791,9 t;
 - sempre nella stessa pag. 28 dell'All. A, la somma tra le quantità degli stoccaggi istantanei dei rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi (178,4 t e 616,5 t) dà 794,9 t;
 - a pag. 4 dell'All. C, la somma tra le quantità degli stoccaggi istantanei D15 e R13 (103,4 t e 688,5 t) riportati in calce alla pagina, dà 794,4 t;
 - la somma di tutte quantità degli stoccaggi istantanei riportati nella tabella di pag. 2 dell'All. C denominata “*CODICI EER – STATO FISICO – GRADO DI PERICOLO*”, dà un totale di 790,9 t. Da considerare peraltro che nella suddetta tabella manca l'indicazione dello stoccaggio istantaneo per l'area “*NO NON PERICOLOSI*”, altrimenti chiamata “*Tettoia 2*” in altra parte della documentazione (si invita il Proponente a utilizzare per le aree, sempre le medesime denominazioni), valore comunque ricavabile dalle pag. 16 e 17 dell'allegato A, e pari a 34 t (18 t + 16 t);
 - se alla somma di tutte quantità degli stoccaggi istantanei riportati nella tabella di pag. 2 dell'All. C denominata “*CODICI EER – STATO FISICO – GRADO DI PERICOLO*”, si aggiungono le 34 t di cui al punto precedente, si ottiene uno stoccaggio istantaneo totale di 824,9 t.

Si sottolinea marcatamente che è necessario che la documentazione presentata non presenti vistose incongruenze in diverse parti della stessa, a tal proposito si ritiene inoltre non adeguato e fuorviante ripresentare anche nell'All. C, afferente al rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, le quantità istantanee di cui si chiede l'autorizzazione.

Rischio incendio

4. Si evidenzia, con particolare riferimento alla normativa antincendio, che non sono stati coinvolti i VVF; questo in quanto tra i rifiuti di cui se ne chiede la gestione vi sono anche materiali combustibili, quali, ad esempio, carta e cartone, trucioli di legno, limatura di metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, stracci, miscele bituminose; abbigliamento, prodotti tessili, filtri dell'olio, pittura e vernici di scarto, etc.).

Rifiuti

5. Nella tavola n. 3, contrariamente a quanto fatto per le altre aree di stoccaggio rifiuti, non sono stati riportati i numeri identificativi della tettoia esistente e del capannone, rispettivamente indicati nell'All. A con i numeri 2 e 1.
6. In relazione ai RAEE e alle batterie, di cui si ricorda al Proponente, con particolare riferimento al successivo ed eventuale procedimento di autorizzazione in art. 208, la necessità di rispettare i requisiti previsti dalle rispettive specifiche normative di settore (d.lgs. 49/2014 e d.lgs. n. 188/2008) si rileva che:
 - l'EER 16.02.11* frigoriferi e congelatori saranno stoccati sia a terra dentro il capannone 1 in area C3, e, sempre con lo stesso ERR, saranno stoccati anche nelle scaffalature da S8 a S21 assieme agli altri RAEE (EER 160209*, 200123*, 160213*, 160214, 160216). Si fa presente che non risulta previsto alcun sistema di contenimento a servizio delle scaffalature;
 - le batterie verranno invece stoccate sotto la tettoia esistente 2, in appositi contenitori a tenuta (antiurto, antiacido e antiolio) provvisti di coperchio, in grado di isolare chimicamente ed elettricamente gli accumulatori in esso contenuti.
7. I seguenti EER, richiamati nell'All. A, sono inesistenti:
 - 20.01.24 (pag. 37 dell'Allegato A);
 - 07.07.05* (pag. 16 dell'Allegato A).

È necessario che sia indicato il corretto EER che il Proponente intende richiedere in luogo di questi.
8. Si segnala la presenza di un errore per gli EER 16.01.17 e 16.01.07*, laddove alle pagine 14, 21, 27 dell'allegato A, e alla pagina 7 dell'All. B, si riporta l'inesistente EER 16.01.17* in luogo del presunto EER 16.01.07* (filtri dell'olio).
9. Per gli EER 20.01.10 (abbigliamento), 20.01.11 (prodotti tessili) e 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) si rileva da quanto riportato a pag. 8 dell'All. C (*verifica del rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro*) e da pag. 17 dell'All. A, che questi rifiuti potranno essere stoccati sotto la tettoia esistente 2 (in tali punti denominata "Zona NO" – Si richiama peraltro la necessità che siano utilizzati sempre i medesimi riferimenti alle aeree) all'interno di n. 2 cassoni o anche a terra, in 3 cumuli; a tal proposito si evidenzia la non adeguatezza dello stoccaggio a terra dei rifiuti biodegradabili (in questo caso urbani), specialmente in assenza di un completo e definitivo Piano di gestione delle acque meteoriche.
10. Codice EER 20 (rifiuti urbani): si reputa opportuno precisare più per il proponente che per codesto Settore, che per poter trattare questa tipologia di rifiuto dovranno essere costituiti degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti tra il Proponente e il gestore pubblico.
11. Cambio operazione da R a D: in relazione alla richiesta avanzata dal Proponente a pag. 12 dell'All. A, di seguito riportata in corsivo "*... per taluni codici di rifiuto conferiti in R13 (così come individuati nella tabella relativa) si chiede autorizzazione a poterli inviare ad operazioni R o D qualora risulti antieconomico, per le ragioni sopra espresse, per la ditta, ma soprattutto per l'ambiente stesso, conferirli in R*", si rileva che:
 - è presente un errore nella locuzione "*conferirli in R*", in quanto si suppone che il Proponente intendesse invece scrivere "*conferirli in D*";
 - c'è una contraddizione con tra quanto dichiarato ai precedenti punti e quanto dichiarato dal Proponente a pag. 17 dell'All. D, laddove si dichiara che "*Per quanto riguarda i rifiuti in uscita (output) si tratta dei medesimi codici EER in entrata, con le medesime caratteristiche di quelli in ingresso (in quanto sottoposti alle sole operazioni di Messa in Riserva R13 o Deposito Preliminare D15), e dunque saranno conferiti con i medesimi codici agli impianti finali autorizzati.*".

In ogni caso si fa presente che, a prescindere dalle valutazioni e conclusioni che potranno essere effettuate durante un eventuale procedimento di autorizzazione unica (art. 208), si ritiene sin da ora opportuno evidenziare che i rifiuti in uscita dall'Impianto, dovranno essere destinati agli impianti di trattamento sulla base delle operazioni con cui il produttore del

rifiuto ha classificato nel registro di carico e scarico il tipo di operazione (R o D), da effettuarsi sullo stesso rifiuto una volta conferito all'impianto di trattamento.

Si ritiene opportuno ricordare al Proponente, con particolare riferimento a un eventuale e successivo procedimento di autorizzazione dell'impianto ai sensi dell'art. 208, che a proposito delle attività di smaltimento e recupero richieste, dovrà essere individuata la casistica, in cui l'impianto ricade, prevista dalla tabella di pag. 3 della linea guida regionali n. 3 rev. 1 – 2022, allegata al decreto dir. n. 14004 del 13 luglio 2022.

12. Cassoni e HP: in relazione alla tabella di pag. 2 dell'All. C denominata "*CODICI EER – STATO FISICO – GRADO DI PERICOLO*" si evidenzia quanto segue:
 - sono stati utilizzati per il medesimo EER, ad esempio il 150202* (solido) e il 140603* (liquido), più classi di pericolo HP; a tal riguardo si precisa che ciò non deve derivare da un'operazione di miscelazione tra vari rifiuti a diversa classe di pericolosità HP, questo in quanto le operazioni richieste dal Proponente consistono esclusivamente nella messa in riserva R13 e nel deposito preliminare D15, e in ogni caso la classificazione di pericolosità dovrà essere già effettuata dal produttore del rifiuto e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà esser distinto per classi di pericolosità;
 - si chiede che il Proponente chiarisca sia il significato della sigla "SF" utilizzata come denominazione di una colonna che il significato del simbolo "(X)", talvolta riportato nella colonna avente denominazione "D15" in alternativa alla "X" priva di parentesi.
13. Veicoli fuori uso d.lgs. 209/2003: si segnala un'anomalia a pag. 66 dell'All. A, laddove nella tabella inerente alle autorizzazioni previste per l'impianto (da notare che in premessa alla tabella è dichiarato che "*L'attivazione del presente impianto è soggetta alle seguenti autorizzazioni, permessi, nulla osta in materia ambientale:...*"), si riporta anche (peraltro con un errore: "2009") il d.lgs n. 209/2003 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso, i cui EER pertinenti (160104* e 160106), non sono mai citati in tutta la documentazione. È necessario che il Proponente chiarisca in merito.
14. Seveso III (d.lgs. n. 105/2015): si evidenzia che relativamente a questa normativa niente è stato richiamato in merito; si evidenzia, solo a titolo orientativo e indicativo che, già solamente per le quantità massime istantanee ammesse dei rifiuti aventi HP 5 ($2,5\text{ t} + 11,4\text{ t} + 4\text{ t} + 0,5\text{ t} + 10\text{ t} + 30\text{ t} = 58,4\text{ t}$) e HP6 ($48\text{ t} + 11,4\text{ t} + 0,5\text{ t} = 59,9\text{ t}$), l'impianto supererebbe i valori limite della soglia inferiore per le sostanze pericolose di cui all'all. 1 al d.lgs n. 105/2015, essendo rispettivamente prevista una soglia di 5 e 50 t tonnellate.
15. Procedura radiometrica: non è stata allegata alla documentazione una procedura di controllo radiometrico con relativa individuazione dell'area di quarantena.

Piazzali e Piano di gestione delle acque meteoriche

16. Piazzali: allo stato attuale il Proponente, dichiara che:
 - a pag. 7 dell'All. A "*Il capannone ed il piazzale esterno sono pavimentati quasi totalmente con una soletta di calcestruzzo di adeguato spessore e finitura.*";
 - a pag. 37 dell'All. A che "*Il piazzale, e di conseguenza la viabilità interna, sarà interamente asfaltata, pertanto non vi è emissione di polveri (PM10) a seguito del transito dei mezzi.*";
 - a pag. 63 dell'All. A "*L'esecuzione delle opere a carico dei piazzali per l'integrazione della pavimentazione, per la realizzazione del sistema di trattamento delle acque (oltre ad altre opere accessorie) sembrerebbe essere stata a suo tempo subordinata alla realizzazione di un parcheggio pubblico di 2000 mq su una porzione del terreno di proprietà posta lungo il confine con via Passo Volpe da cedere al Comune di Carrara, mediante:...*".

Si rileva che il Proponente, oltre a non avere fornito delle planimetrie che descrivano la situazione attuale e di progetto della pavimentazione dei piazzali, ha fornito informazioni contrastanti circa il fatto se i piazzali siano o saranno interamente pavimentati, sempre che ciò sia realizzabile sulla base di quanto riportato al suindicato terzo punto, laddove si dichiara che la realizzazione della stessa (e dell'impianto di depurazione) sia subordinata alla realizzazione di un parcheggio pubblico sull'area di proprietà di Versilia Rottami srl.

Sono necessari chiarimenti in merito finalizzati ad avere un quadro chiaro di quali saranno le aree asfaltate e quelle lasciate a verde e/o ad altra forma di copertura.

17. Piano di gestione delle acque meteoriche (PGAM):

anche in considerazione di quanto esposto al precedente punto 16, si rileva che il PGAM non è stato di fatto presentato in quanto mancano diversi elementi fondamentali richiamati dall'all. 5 alla d.g.r.t n. 46 r/2008, tra cui la planimetria che rappresenta le aree impermeabili e non, le relative pendenze, i punti di raccolta delle acque meteoriche e pluviali, i relativi percorsi e i collegamenti al sistema di trattamento delle stesse (e di dispersione delle pluviali) con relativi punti di scarico, oltre a non essere stato individuato alcun disciplinare di pulizia dei piazzali, che ovviamente può essere consequenziale all'esatta individuazione delle aree impermeabilizzate e non, con relativa destinazione d'uso delle stesse.

SIN e prescrizioni DD del 9 gennaio 2019, n. 19 della Regione Toscana (tetracloroetilene)

18. Si osserva che in tutta la documentazione presentata, il Proponente non ha riportato alcun riscontro circa lo stato di attuazione o comunque informazioni di dettaglio al riguardo delle prescrizioni previste dal suddetto decreto, di cui in particolare si richiama il testo della prescrizione n. 3, ***“di richiedere alla Versilia Rottami S.r.l. o chi ad essa potrà subentrare di provvedere all'attivazione di un monitoraggio delle acque di falda per la ricerca del parametro Tetracloroetilene (PCE) che ha mostrato superamenti delle CSC con la specifica che il monitoraggio dovrà avere cadenza annuale e durata fino all'ottenimento di n. 3 campagne consecutive con verifica di assenza di contaminazione dello stesso inquinante, i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati alla Regione Toscana ad ARPAT e all'Azienda USL Toscana Nord Ovest Dipartimento Prevenzione.***

Emissioni diffuse

19. Anche in considerazione:

- della presenza degli ERR17. 05 03 * *terra e rocce, contenenti sostanze pericolose* e 17. 09 03 * *altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose*; nonché degli altri EER polverosi (vedasi EER polverosi di pag. 37 dell'All. A) e degli EER 03.01.05 segatura e trucioli che saranno stoccati sotto la tettoia 3 (di progetto) in cumuli a terra nei contenitori di conferimento e/o in cassoni;
- dell'incertezza sullo stato di pavimentazione attuale e di progetto dei piazzali;
- della presenza in prossimità dell'Impianto (area di circa 200 metri di raggio) di edifici aventi tipologia e destinazione d'uso “residenziale”, come rilevabile dalla sezione “*Catasto e urbanizzazione*” del sito regionale <https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>;

è necessario che sia fornita la stima delle emissioni diffuse in base al punto 6 della Parte prima dell'allegato 2 alla d.g.r.t del 18 luglio 2018, n. 72 (Piano regionale per la qualità dell'aria), attualmente non allegata alla documentazione.

Si fa notare che nella documentazione in esame, il Proponente ha invece dichiarato a pag. 39 dell'All. D che *“Rispetto all'emissione di polveri, si documentato che l'attività non proceda emissione di polveri PM10 né diffuse né convogliate.”* (n.d.r: è riportata la frase testuale comprensiva degli errori).

20. Non si comprende il senso di inserire in una planimetria di progetto (Tavola n. 3) la rappresentazione di un box di cui poi nella stessa planimetria si dichiara che *“box attualmente non compreso nel progetto”*. Si chiede di chiarire.

Sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità allo schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori di cui all'allegato E alla d.g.r.t n. 1196 del 1 ottobre 2019, si esprime parere sfavorevole.

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro